



STATUTO

ART.1 - E' costituita, come dispone il Codice Civile agli articoli 36 e seguenti, un'associazione non riconosciuta e senza fini di lucro che assume la denominazione di: CIRCOLO ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE "ARCOBAUENO-MONTELABRO"
Con sede in

ART.2 - L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e volontario. Non persegue finalità di lucro. Non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né indiretta. Non costituisce fondi o riserve di capitale se non quelli previsti dalla legge.

ART.3 - Sono scopi e finalità dell'associazione contribuire:

- alla promozione sociale e allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- alla socializzazione, ricreazione e promozione della pratica sportiva

ART.4 - Per realizzarli può operare:

- organizzando mostre, convegni, dibattiti, promuovendo e gestendo concorsi;
- promuovendo e gestendo attività editoriali;
- promuovendo e gestendo cicli di film, di videoproiezioni, concerti o altre iniziative a carattere musicale;
- avanzando proposte agli Enti pubblici, stipulano convenzioni o richiedendo contributi, partecipando attivamente alle forme decentrate del potere locale;
- partecipando a consorzi per gestione di iniziative culturali o di strutture a carattere culturale;
- ricercando sponsorizzazioni e pubblicità utilizzando le normative fiscali vigenti che regolano la gastronomia;
- promuovendo iniziative di turismo culturale in Italia e all'estero, promuovendo iniziative atte alla salvaguardia dell'ambiente e del nostro habitat;
- dotando la propria sede sociale di servizio di somministrazione ai soci di alimenti e bevande;
- acquistando beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applica l'art.2659 del Codice Civile;
- avanzando proposte ad Enti Pubblici e privati per l'organizzazione di attività sportive e promuovendole in prima persona, gestendo in prima persona e/o aderendo a consorzi, Enti ed associazioni che abbiano per oggetto la promozione della pratica sportiva attraverso la gestione di impianti sportivi.

ART.5 -Il numero dei soci è illimitato e vi possono aderire cittadini di ogni sesso, razza, nazionalità e convinzione religiosa. Il nuovo socio, per aderire all'associazione, dovrà fare richiesta al Consiglio direttivo che delibererà in merito, o ad un consigliere a tale scopo delegato. In caso di rifiuto l'aspirante socio può ricorrere all'assemblea del sodalizio.

ART.6 - La quota sociale è personale, non può essere ceduta a terzi, non può essere trasmessa agli eredi per diritto di successione e non è rivalutabile in caso di recesso.

ART.7 - L'iscrizione a socio comporta l'osservanza del presente statuto e dei deliberati degli organi sociali. Tutti i soci aderenti acquisiscono gli stessi diritti e doveri individuati dallo statuto e dai regolamenti interni successivamente emanati. I soci che hanno compiuto la maggiore età possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo, di modifica dello statuto e dei regolamenti e di nomina degli organi direttivi dell'associazione.

RT.8 – Si perde lo status di socio per decesso, per la non osservanza e il non rispetto dello statuto dei regolamenti interni. La perdita della qualifica di socio è deliberata dal consiglio direttivo. Il socio espulso può presentare ricorso avverso la decisione all'assemblea del sodalizio che delibererà a merito.

ART.9 – Il sodalizio è articolato in tre istanze:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

È demandato al Collegio dei Garanti del Comitato Territoriale di ARCI Nuova Associazione il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno del circolo, sulle violazioni dello statuto o dei regolamenti e sull'inosservanza delle delibere.

ART. 10 –L'assemblea è costituita da tutti i soci. Approva il bilancio, indica le linee di sviluppo dell'associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organismi esecutivi e rappresentativi, esercita la propria azione affinché le attività svolte siano in linea con il presente statuto. Elege il consiglio direttivo.

Nelle deliberazioni e decisioni prese dall'assemblea sarà data adeguata informazione e pubblicizzazione ai soci utilizzando o manifesti o avvisi affissi nei locali della sede sociale, o lettere personali, o comunicati inseriti all'interno di riviste edite dal sodalizio stesso.

L'assemblea è convocata con annuncio scritto affisso presso la sede sociale almeno sette giorni prima della data di convocazione o vi provvede in diverso modo il Consiglio.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta che il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno il 10% dei soci

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche quindici minuti dopo la prima.

ART.11 – I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i soci e restano in carica due anni. Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente e ripartisce gli altri incarichi sociali.

Le funzioni dei membri del consiglio Direttivo sono gratuite e saranno eventualmente rimborsate le sole spese inerenti all'espletamento di incarichi e missioni effettuate su preciso mandato. Il Consiglio direttivo esegue il mandato esecutivo sulla base del programma predisposto e deliberato dall'assemblea. Si riunisce di norma almeno una volta il mese. Il consiglio direttivo ha la facoltà, per gestire le varie attività dell'associazione, di aprire le relazioni economiche che riterrà opportune in conformità con le finalità sociali, di avvalersi della collaborazione o della prestazione professionale di tecnici ed esperti che possono essere anche non soci (prevedendo per questa prestazione adeguati compensi) di compiere gli atti amministrativi necessari all'espletamento del mandato.

ART.12 – Al Presidente è delegata la rappresentanza nei confronti dei terzi, la firma su atti e negozi messi in essere in nome e per conto dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice Presidente o ad un Consigliere appositamente nominato.

ART.13 – I mezzi finanziari del sodalizio sono rappresentati dalle quote sociali, dai contributi elargiti, dai proventi delle attività svolte che potranno derivare anche da prestazione svolta in esercizio di impresa.

Bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea ordinaria per l'approvazione. Successivamente ne sarà data ampia formazione e pubblicizzazione utilizzando gli strumenti previsti dall'art. 10 del presente Statuto.

RT.14 - la decisione di scioglimento del sodalizio deve essere presa da almeno la metà più uno ai soci iscritti all'Associazione. L'Assemblea di scioglimento, per essere valida, deve essere convocata con invito scritto personale a tutti i soci.

RT.15 - In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo che, dedotte le eventuali passività, deve essere destinato ad altra associazione con finalità analoghe; comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto dall'art.111, comma 4 quinquies, lett.b del D.P.R.n.917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

ART.16 - DISPOSIZIONE FINALE.

Il Circolo Arci Nuova Associazione "ARCIPALENO PONTELICCO" aderisce all'Associazione Nazionale ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE, federata alla Federazione ARCI riconosciuta dal Ministero degli Interni come "Associazione con finalità assistenziali" con decreto n. 10.17022/12000.A 14 in data 02/08/1967. Ne adotta la tessera nazionale come tessera sociale e riconosce le tessere delle associazioni nazionali federate alla FEDERAZIONE ARCI.



UFFICIO DEL REGISTRO DI GROSSETO

Copia conforme al suo originale depositato presso questo
Ufficio e registrato il 5 GIU. 2000
al n. 9044 Mod. 3 con esatte L. 26000
che si rilascia al Sig. _____

IL DIRETTORE
(G. F. ...)

